

Roma, 16 luglio 2021
Utilitalia: Prot. n. 1644/2021/AR/E
AIRU: Prot. n. 106/2020/ib

DCO 254/2021/R/TLR

**“Orientamenti in materia di contributi di allacciamento e modalità per l’esercizio del diritto
di recesso per il secondo periodo di regolazione”**

Osservazioni AIRU - Utilitalia

Roma, 16 luglio 2021

Utilitalia: Prot. n. 1644/2021/AR/E

AIRU: Prot. n. 106/2020/ib

PREMESSA

In via generale Utilitalia ed AIRU ribadiscono quanto espresso nelle precedenti occasioni di confronto, si manifesta infatti generale apprezzamento per le ipotesi di revisione delle discipline di allacciamento e recesso per il secondo periodo regolatorio. Si ritiene che le proposte presentate siano volte ad un percorso di uniformità ed omogeneizzazione, al fine di migliorare costantemente il processo di implementazione della disciplina in esame da parte degli operatori del TLR.

Al fine di un più completo inquadramento della regolazione TUAR, si ritiene opportuno relativamente al tema del perimetro delle responsabilità confermare quanto già indicato nella specifica FAQ pubblicata dall'Autorità. Ovvero che le definizioni riportate all'articolo 1 del TUAR ed in particolare quelle di "allacciamento", "punto di fornitura" e "sottostazione d'utenza", hanno l'unico scopo di perimetrare le attività di rendicontazione annuale e non comportano una modifica nella definizione delle responsabilità dei Gestori o della proprietà delle relative infrastrutture. Confermando, quindi, che per tutti gli allacciamenti restano confermati i regimi di responsabilità e di proprietà definiti da ciascun Gestore nelle condizioni contrattuali e di allacciamento liberamente sottoscritte con i clienti connessi.

In caso contrario, sarebbe necessario provvedere a una corretta perimetrazione delle definizioni contenute nel TUAR al fine di allinearle a quelle contenute nei successivi testi integrati pubblicati successivamente.

Infine l'Autorità al punto 3.12 evidenzia che l'incidenza delle disconnessioni e scollegamenti è estremamente limitata per tutte le sottoclassi di operatori e, a livello complessivo, risulta pari allo 0,84%. Afferma inoltre che la scarsa incidenza del fenomeno può derivare da più fattori, sia dal buon livello di soddisfazione degli utenti che dalla presenza di barriere tecnico-economiche al passaggio a servizi di climatizzazione alternativi può in parte spiegare la limitata portata del fenomeno.

Nel caso di recesso dal contratto con il gestore del servizio di telecalore, l'utente deve installare un nuovo impianto termico e realizzare eventuali adeguamenti dei locali e degli impianti, sostenendone i relativi costi di investimento. In merito ai costi di investimento sostenuti dal cliente per il passaggio ad un vettore energetico alternativo (cd. switching cost), si sottolinea come ogni tecnologia che soddisfi il bisogno di riscaldamento ha specifici costi di investimento da sostenere anche nel caso di permanenza allo stesso vettore (es. sostituzione caldaia, rifacimento e/o ammodernamento dei locali alle normative vigenti, ecc.), sia nel caso di cambio di tecnologia.

Non pare, pertanto, suffragato il convincimento secondo il quale i costi relativi al subentro nella tecnologia teleriscaldamento di altra tecnologia siano più elevati rispetto alla sostituzione tra altri vettori energetici (si pensi ad es. al passaggio da gasolio a gas naturale; al passaggio da gas naturale a pompe di calore, ecc.).

Roma, 16 luglio 2021
Utilitalia: Prot. n. 1644/2021/AR/E
AIRU: Prot. n. 106/2020/ib

Nel seguito si riportano alcune osservazioni di dettaglio agli spunti posti in consultazione.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Disposizioni di carattere generale

Durata del periodo di regolazione

Q1. *Si condivide quanto prospettato per la durata del periodo di regolazione? Motivare la risposta.*

R1. Si condivide. Si ritiene infatti che la durata di 4 anni consenta una relativa stabilità e certezza del quadro regolatorio, che non può che ritenersi positiva in considerazione degli investimenti e delle modifiche organizzative necessarie per la relativa implementazione da parte degli operatori in caso di mutamenti del quadro normativo.

Trattamento dei soggetti verticalmente integrati

Q2. *Si condivide quanto prospettato per il trattamento dei soggetti non verticalmente integrati? Motivare la risposta*

R2. Si condivide

Soglie dimensionali esercenti

Q3. *Si condivide quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli esercenti e modalità applicative delle stesse? Motivare la risposta.*

R3. Mentre è in linea di principio condivisibile la proposta di adottare nel prossimo periodo regolatorio un'articolazione delle classi dimensionali degli operatori unica per tutti i testi integrati ed in particolare di allineare l'articolazione del TUAR a quella adottata nei successivi testi integrati basata sulla suddivisione in tre classi dimensionali, viceversa non è condivisibile la proposta dell'Autorità di determinare in tutti i testi integrati la potenza complessiva degli esercenti esclusivamente su base convenzionale (punto 4.12 lett. a) e, quindi, di eliminare il metodo alternativo della potenza contrattualizzata.

Un sistema basato solo sul calcolo della potenza convenzionale come quello in uso non permette di individuare correttamente la dimensione degli esercenti che operano esclusivamente in alta montagna.

Roma, 16 luglio 2021

Utilitalia: Prot. n. 1644/2021/AR/E

AIRU: Prot. n. 106/2020/ib

Le ragioni che sconsigliano questo approccio sono diverse.

Innanzitutto, le particolari condizioni climatiche dell'ambiente di alta montagna costringono gli esercenti ad erogare energia termica tutto l'anno e questo fa sì che l'energia erogata dalle centrali di esercenti di medie dimensioni nel corso dell'anno sia molto alta per un numero di utenti sicuramente inferiore a quello allacciato alle reti situati in pianura.

Il fatto per cui in alta montagna anche durante il periodo estivo ci siano giorni in cui la temperatura non supera i 5-8 C comporta una situazione in cui gli esercenti sono chiamati ad erogare energia termica per riscaldamento per 12 mesi l'anno e questo comporta che anche esercenti di medie dimensioni debbano erogare una quantità di energia termica simile a quella erogata da esercenti di grandi dimensioni che operano prevalentemente in centri abitati di pianura.

Altri fattori esterni che incidono sulla quantità energia termica sono la dispersione termica nelle reti di teleriscaldamento che in ambiente di alta montagna incide in modo significativo per 12 mesi l'anno e la necessità di avere dei generatori che hanno la funzione di scorta per garantire il servizio in caso di guasti.

In alta quota durante i mesi invernali le temperature anche nel suolo sono particolarmente rigide e questo richiede l'erogazione di una energia termica molto superiore alla media nazionale trattandosi di aree con gradi giorno fino al doppio di quelle di aree in pianura.

In sintesi, la necessità di: (i) erogare energia termica per riscaldamento 12 mesi l'anno con una dispersione termica nelle reti che dura anch'essa 12 mesi e (ii) avere generatori di scorta sono fattori che combinati tra di loro rendono l'impiego del solo metodo di calcolo convenzionale predisposto dall'autorità inadatto ad individuare con precisione la soglia dimensionale degli esercenti soprattutto con riferimento a quelli che operano in ambiente di alta montagna.

L'inadeguatezza del metodo convenzionale si riscontra soprattutto con riferimento all'applicazione delle norme sulla qualità commerciale dove gli obblighi a carico degli esercenti di grandi dimensioni generano degli oneri amministrativi e gestionali troppo alti per un esercente che per contingenze ambientale genera nell'anno una energia termica per un numero di utenti molto inferiore a quelli allacciati ad una rete situata in pianura.

Per tutti questi motivi si ritiene che sia opportuno mantenere la possibilità di continuare ad individuare la classe di esercente sulla base della potenza contrattualizzata come alternativa al metodo convenzionale quanto meno per l'RQCT. Sul punto, inoltre, occorrerebbe coordinare meglio l'attuale definizione di "*esercente di medie dimensioni*" contenuto nell'art. 1.1 RQCT con l'art. 28 RQCT "*potenza convenzionale*" sempre nel senso di confermare la possibilità per gli esercenti di individuare la propria soglia dimensionale partendo dalla potenza contrattualizzata.

Roma, 16 luglio 2021

Utilitalia: Prot. n. 1644/2021/AR/E

AIRU: Prot. n. 106/2020/ib

Soglie dimensionali utenti

Q4. *Si condivide quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli utenti? Motivare la risposta.*

R4. Si condivide, tuttavia si ritiene che per i contratti stipulati precedentemente al periodo regolatorio si debbano mantenere le due possibilità di definizione.

Si richiede inoltre che sia resa esplicita la possibilità di utilizzare - per l'individuazione della classe dimensionale dei clienti - il dato relativo alla potenza contrattualizzata, nei casi in cui questa sia esplicitamente indicata in contratto. Negli altri casi, in via alternativa e non sostitutiva, verrà utilizzata la "potenza impegnata" di cui all'RQTT.

Tempistiche per il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

Q5. *Si condivide la proposta di prevede un termine unico per il rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti per il settore del telecalore? Motivare la risposta.*

R5. Si manifesta apprezzamento per l'apertura dell'Autorità nei confronti della proposta delle Associazioni di uniformare le tempistiche per l'invio dei dati richiesti ai sensi degli obblighi informativi previsti, con riferimento ai testi integrati in vigore, anche al fine di evitare ridondanze nella trasmissione dei dati di carattere generale. Tuttavia al fine di evitare ridondanze nella trasmissione dei dati relativi alla gestione "commerciale" dell'utenza (es. energia erogata, prestazioni...) e di garantire le quadrature su tutti i dati richiesti si propone l'invio delle informazioni relative all'anno precedente inerenti al TUAR, alla RQCT al TIMT e al TITT almeno al 30 giugno. Per la trasmissione delle informazioni relative alla qualità tecnica RQTT, vista la natura diversa, soprattutto anche in relazione alla numerosità delle informazioni da trasmettere, si propone l'invio al 30 settembre.

Anticipare il termine per l'invio di tutte le informazioni al 31 maggio, come proposto da ARERA, non consentirebbe agli operatori di avere il tempo necessario per la consuntivazione, la validazione e la verifica delle operazioni e delle attività a cavallo d'anno, specie in considerazione dello scarso tempo a disposizione, per l'elaborazione di tutte le informazioni, dal termine della stagione termica.

Roma, 16 luglio 2021

Utilitalia: Prot. n. 1644/2021/AR/E

AIRU: Prot. n. 106/2020/ib

Disposizioni in materia di allacciamenti

Perimetro delle attività di allacciamento

Q6. *Si condivide quanto prospettato in materia di perimetro delle attività di allacciamento? Motivare la risposta.*

R6. Si condivide, in ragione della complessità e della differenziazione tra gestori del settore più volte evidenziata.

Criteri per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento

Q7. *Si condivide quanto prospettato in materia di criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento? Motivare la risposta.*

R7. Si condivide

Obblighi informativi nei confronti degli utenti

Q8. *Con riferimento agli allacciamenti, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti degli utenti? Motivare la risposta.*

R8. Si condivide

Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

Q9. *Con riferimento agli allacciamenti, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità? Motivare la risposta.*

R9. Si condivide e si manifesta apprezzamento per la proposta dell'Autorità di eliminare l'obbligo informativo relativo al rapporto di riepilogo sugli allacciamenti effettuati e con esso la specificazione dei costi diretti sottesi secondo la modulistica definita per il primo periodo regolatorio da ARERA.

Roma, 16 luglio 2021
Utilitalia: Prot. n. 1644/2021/AR/E
AIRU: Prot. n. 106/2020/ib

Disposizioni in materia di disconnessioni

Perimetro delle attività di disconnessione e relative disposizioni

Q10. *Si condivide quanto prospettato in materia di perimetro delle attività di disconnessione? Motivare la risposta.*

R10. Si ribadisce quanto rappresentato nelle precedenti occasioni di confronto, ossia si ritiene che possano essere apportate delle semplificazioni in analogia con quanto previsto negli altri settori regolati. In particolare, si ritiene che, posto il principio generale per cui l'obiettivo dell'intervento è quello di assicurare la sospensione della fornitura, possa essere eliminata l'elencazione dettagliata delle attività da eseguire per la disconnessione (e la loro pubblicazione sul sito internet). Ciò in quanto le attività tecniche effettuate dall'operatore e finalizzate ad impedire la fornitura, appaiono di scarso interesse per l'utente e, in alcune fattispecie, potrebbero differire nei diversi passaggi elencati da ARERA, pur giungendo alla disalimentazione della fornitura. Peraltro, si sottolinea che la declinazione delle attività tecniche necessarie non è prevista in nessun altro settore regolato, posto che la valutazione delle operazioni tecniche necessarie deve essere lasciata all'esperienza ed alla competenza del gestore

Obblighi informativi nei confronti degli utenti

Q11. *Con riferimento alle disconnessioni, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti degli utenti? Motivare la risposta.*

R11. Sempre in ambito di disconnessioni ed analogamente a quanto previsto per gli altri settori regolati, come già rappresentato, si propone di eliminare l'obbligo secondo cui le attività di disattivazione e scollegamento debbano essere svolte a titolo gratuito. Infatti, se ARERA aveva introdotto tale previsione nel primo periodo regolatorio al fine di eliminare barriere all'uscita degli utenti, la rendicontazione ha evidenziato l'assenza di tale problematica. Tuttavia, tali attività, svolte su richiesta specifica dell'utente, non sono attività programmabili nell'ambito della normale operatività del gestore. L'intervento specifico sul posto da parte dell'operatore, nelle tempistiche previste dagli standard ARERA, comporta costi maggiori rispetto agli interventi programmabili. Peraltro tali attività risultano a pagamento da parte del richiedente anche negli altri settori energetici che, a differenza del TLR, godono di tariffe regolate, in quanto anche negli altri settori regolati vige la norma che non possono essere socializzate prestazioni esplicitamente richieste dall'utenza. In analogia con gli altri settori regolati, si propone pertanto che il gestore possa applicare un corrispettivo per il servizio svolto con l'obbligo di pubblicarlo sul sito internet.

Roma, 16 luglio 2021
Utilitalia: Prot. n. 1644/2021/AR/E
AIRU: Prot. n. 106/2020/ib

In base al combinato disposto delle precedenti osservazioni si chiede di eliminare gli obblighi informativi in materia, in ragione anche della ridotta dimensione del fenomeno, essendo l'incidenza delle disconnessioni sul totale degli utenti serviti solo dello 0,84%.

Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

Q12. *Con riferimento alle disconnessioni, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità? Motivare la risposta.*

R12. Si condivide

Disposizioni in materia di esercizio del diritto di recesso

Modalità di esercizio del diritto di recesso

Q13. *Si condivide quanto prospettato in materia di esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti? Motivare la risposta.*

R13. Si condivide